



DDL di conversione in legge del decreto-legge c.d. DL Asset

Nota di Aggiornamento

1 settembre 2023

Lo scorso 7 agosto, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, cd. DL Asset.

Considerate le misure contenute nel DL, si tratta di un provvedimento “*omnibus*”.

Il DDL di conversione in legge verrà esaminato, in prima lettura, al Senato.

MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

Con un primo intervento, il DL interviene in materia di **trasporto aereo** da e per le isole (art. 1), prevedendo che la fissazione dinamica delle tariffe, da parte delle compagnie aeree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: *i*) sia applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, *ii*) avvenga durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza con uno stato di emergenza nazionale, *iii*) conduca a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% superiore alla tariffa media del volo.

Inoltre, si prevede che l'AGCM, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerti e sanzioni le violazioni di tale divieto.

Il DL poi, per il trasporto da e per le isole - ovvero laddove sussistono esigenze di continuità territoriale - considera pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico. Tale disciplina trova altresì applicazione ai collegamenti nazionali diversi da quelli da e per le isole, in presenza di uno stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del Codice della Protezione civile, ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

Con un'altra misura (art. 2) sempre in tema di trasporto aereo, il provvedimento stabilisce che, ove siano imposti **oneri di servizio pubblico** ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 (norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'UE), l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre a un sensibile rialzo legato alla stagionalità o a eventi straordinari, nazionali o locali. Tale livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara qualora l'amministrazione si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 9 dell'art. 16 del citato regolamento (accesso ai servizi aerei di linea su una rotta per cui nessun vettore comunitario abbia istituito o appresti a istituire servizi aerei di linea sostenibili, con la possibilità per lo Stato membro di limitarlo a un unico vettore comunitario, per un periodo non superiore a quattro anni) (art. 2).

Il DL interviene poi sul sistema di **trasporto taxi su gomma** prevedendo che, nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, i comuni possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale (art. 3).

Tali licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi e hanno carattere temporaneo o stagionale e una

durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla citata ricognizione dei dati.

Inoltre, si prevede un meccanismo straordinario di incremento delle licenze per il servizio di taxi. In particolare, si autorizzano i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitana e i comuni sede di aeroporto internazionale a bandire un concorso straordinario per il rilascio di licenze aggiuntive in misura non superiore al 20% di quelle esistenti. Tale concorso prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni (ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂).

Infine, la norma dispone che ai soggetti vincitori di tale concorso sia riconosciuto un incentivo, sino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni da adibire al servizio taxi. Sino al 31 dicembre 2026, l'incentivo è altresì riconosciuto: *i)* ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio; *ii)* ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il DL prevede una misura incentivante in materia di **microelettronica**, che deriva dalla necessità di porsi in linea con gli obiettivi del cd. Chips Act europeo, approvato dall'UE, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici (art. 5).

In particolare - nelle more dell'attuazione della riforma fiscale - il DL riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori un **credito d'imposta**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

L'incentivo spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

La fruizione di questa agevolazione è alternativa a quella del credito d'imposta R&S previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Presso il MIMIT è, inoltre, istituito un **Comitato tecnico per la microelettronica**, composto da un rappresentante del Ministero, un rappresentante del MEF e da uno del MUR, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.

Sempre sul medesimo tema, il decreto interviene anche al fine di rafforzare la partecipazione italiana ai programmi europei e, in particolare, nell'ambito del **partenariato europeo "Chips Joint Undertaking"**, finalizzato a valorizzare la posizione dell'Europa come leader globale nell'industria dei semiconduttori (art. 6). Al riguardo, si provvede a rifinanziare: *i*) il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, disponendone un incremento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; *ii*) il Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del DL n. 83/2012 con un aumento di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Per monitorare il rischio di trasferimento all'estero di tecnologie critiche, il DL poi dispone che, anche quando tale trasferimento avvenga tra società del medesimo gruppo, sia possibile per il Governo attivare i **golden power**. Ciò a condizione che gli atti, le operazioni e le delibere interessati abbiano a oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardino uno o più soggetti esterni all'UE. Quanto precede laddove ricorra il pericolo di pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento di reti e impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (art. 7).

Il provvedimento interviene anche in tema di **contrasto alle delocalizzazioni**, modificando l'art. 5 del DL n. 87/2018 (cd. DL Dignità). In particolare, per le grandi imprese - come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361 della Commissione UE - si allunga da 5 a 10 anni il termine di mantenimento in Italia dell'attività agevolata a pena di decadenza dal beneficio ricevuto (art. 8).

Per agevolare interventi, opere e costruzioni afferenti al **settore spaziale**, con specifico riguardo alla costruzione di osservatori astronomici, il DL stabilisce che la loro realizzazione è ritenuta di rilevante interesse strategico per lo sviluppo dell'economia spaziale e della ricerca scientifica e tecnologica e che, pertanto, l'approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture strettamente funzionali e necessari a tal fine equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. È previsto, inoltre, che gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 9). Sebbene non sia espressamente richiamato, le misure in questione sono da ricondurre al progetto Einstein Telescope, la grande infrastruttura di ricerca sulle onde gravitazionali da realizzare in Europa, che l'Italia è candidata a ospitare in Sardegna nell'area della miniera dismessa di Sos Enattos.

Il DL reca misure a favore dei **lavoratori dipendenti di Alitalia** in materia di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare, tra gli altri, prevede un'ulteriore, e non prorogabile, estensione del periodo di fruizione dello strumento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (art. 12).

MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE

Il DL reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di **programmi di investimento di interesse strategico nazionale**, in attuazione di accordi internazionali (art. 13).

In particolare, prevede che il Consiglio dei ministri possa, su proposta del MIMIT, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano - programmi di investimento diretto dal valore non inferiore a 1 miliardo di euro - che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi che coinvolgono diversi livelli di governo e altri enti o soggetti pubblici. Al riguardo, con DPCM è nominato, d'intesa con il presidente della Regione interessata, un Commissario straordinario di governo al fine di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la realizzazione del programma di investimento.

Con l'obiettivo di garantire il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del **Ponte sullo Stretto di Messina**, il DL introduce disposizioni per favorire, in tempi rapidi, il pieno funzionamento della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. La disposizione prevede, inoltre, il superamento del tetto al compenso dei *manager* di società pubbliche (art. 14).

Per dare attuazione al Regolamento UE 2017/352 e garantire un'efficiente gestione delle attività portuali, il DL delega il Governo a modificare la **disciplina del servizio di ormeggio** contenuta nel regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (d.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952) (art. 15).

In materia di **concessioni autostradali**, il DL introduce una procedura semplificata e accelerata, che esclude il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la conclusione dell'iter di approvazione dei progetti esecutivi di alcuni interventi autostradali (A11 Firenze-Pistoia; A14 Bologna-dir. Ravenna; A1 Incisa-Valdarno; A1 Milano Sud-Lodi; Gronda di Genova; A14 Passante di Bologna; A13 Bologna Ferrara; A13 Monselice-Padova; A14 Opere compensative di Pesaro - altre bretelle), per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione del progetto esecutivo previsti dai Piani Economici e Finanziari (PEF) dei concessionari (art. 16).

In tema di **trasporto pubblico locale**, il DL: *i*) modifica le modalità di riparto del Fondo Nazionale TPL, prevedendo che una quota pari al 50% delle risorse del Fondo sia distribuito tenendo conto non solo dei costi *standard*, ma anche dei servizi di TPL complessivamente esercitati in ciascuna Regione; *ii*) amplia la platea dei soggetti che il Ministero delle infrastrutture può nominare Gestori della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como; *iii*) attribuisce al Commissario straordinario nominato per la realizzazione della linea "C" della metropolitana di Roma i compiti relativi agli interventi urgenti connessi al completamento dei lavori funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 (art. 17).

Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dei **progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie** finanziati con risorse PNRR, PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, il DL, modificando la disciplina che regola la *governance* del PNRR (DL 77/2021), disciplina l'istituto della conferenza di servizi a cura di RFI per l'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con le opere ferroviarie i cui progetti sono già stati approvati. Contestualmente, viene integrato il quadro economico e finanziario di tre interventi (Terzo Valico dei Giovi; Tratta Brescia-Verona, Tratta Verona-Vicenza) inseriti tra gli obiettivi del PNRR, ma la cui progettazione è antecedente (art. 18).

Con l'obiettivo di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, il DL istituisce il **Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni** assegnandogli di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni per il 2024 e 12 milioni per il 2025. Viene demandato a un Decreto interministeriale la disciplina dell'accesso al Fondo da parte dei Comuni, contestualmente prevedendo che, per l'anno 2023, sarà data priorità ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile. La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 6,5 milioni di euro per la ristrutturazione antisismica del ponte sul Po, sito tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito (art. 19).

Intervenendo in materia di **autotrasporto**, il DL, alla luce dei compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esclude il settore dell'autotrasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e, conseguentemente, sopprime il contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori alla citata Autorità (art. 20).

Per far fronte alle attività di ricostruzione successive agli **eventi alluvionali** in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il DL *i*) introduce la possibilità di utilizzare alcune somme del MEF per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione; *ii*) autorizza il Commissario straordinario all'apertura di apposito conto corrente per la gestione delle urgenze (art. 23).

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il DL proroga, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, il termine entro cui le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del **bonus 110%** sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome che, alla data del 30 settembre 2022, avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari ad almeno il 30% (art. 24).

Intervenendo anche in materia di esercizio delle opzioni per **lo sconto in fattura o per la cessione del credito** per la realizzazione di interventi edilizi e di efficienza energetica, il DL introduce un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge (art. 25).

Il DL introduce, inoltre, un'imposta straordinaria sui c.d. **extraprofitti bancari** realizzati a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse.

L'imposta, pari al 40%, sarà applicata su due basi imponibili alternative, prendendo in considerazione la maggiore: *i*) la prima è l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio 2022 che eccede per almeno il 3% il medesimo margine nell'esercizio 2021; *ii*) la seconda è l'ammontare dello stesso margine di interesse relativo al 2023 che eccede per almeno il 6% lo stesso margine nell'esercizio 2021. Il confronto potrà essere tra il 2023 e il 2021 o tra il 2022 e il 2021. In nessun modo, comunque, l'imposta straordinaria potrà superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2022. Il contributo andrà versato entro il 30 giugno 2024, ovvero entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio 2023. L'imposta, infine, non sarà deducibile dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

La misura, resa pubblica dal Governo in occasione della riunione del Consiglio dei ministri del 7 agosto, ha stimolato fin dalle prime ore un ampio dibattito, visto anche il potenziale impatto negativo sul mercato dei capitali. Anche in considerazione di ciò, il giorno successivo - quando il testo della misura non era ancora disponibile - il Mef ha diffuso una nota per chiarire che l'ammontare massimo dell'imposta sugli extraprofiti non potrà superare lo 0,1% del totale attivo. Tale ultima comunicazione, unitamente all'annuncio di possibili correttivi in fase di conversione, ha calmierato, in parte, i mercati.

Da ultimo, il DL interviene in materia di **estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo**, reintroducendo l'originaria formulazione, modificata in sede di conversione del DL n. 69/2023 (Salvainfrazioni) e ripristinando la regola in base alla quale, per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto, comprensivi di interessi e spese (art. 27).